

Lavoro. Gli organismi per la formazione continuano a partecipare a cassa in deroga e mobilità

Dai fondi risorse per la Cigs

I finanziamenti per i dipendenti delle imprese aderenti

**Antonino Cannioto
 Giuseppe Maccarone**

Anche nel 2010 il sostegno al reddito dei lavoratori, nell'ambito del sistema degli ammortizzatori sociali in deroga, passa attraverso il coinvolgimento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.

L'articolo 2, comma 141 della legge 191/09 (finanziaria 2010) prevede che - nei limiti delle risorse disponibili - i fondi possono concorrere ai trattamenti in deroga di Cigs (nei casi di proroghe) e di mobilità (prime concessioni) spettanti ai lavoratori dipendenti delle aziende aderenti. È un ulteriore passo nel cammino, intrapreso già nel corso dello scorso anno, verso un processo di razionalizzazione delle risorse e degli interventi attivi a sostegno dell'occupazione.

Il decreto legge 185/08 (legge 2/09) ha attribuito ai fondi interprofessionali un'ulteriore prerogativa: la possibilità di svolgere attività temporanee ed eccezionali (per il solo 2009) di tutela della generalità dei lavoratori - compresi i contratti di apprendistato o a progetto - a rischio di perdita del posto di lavoro.

Adesso la finanziaria compie un ulteriore passo, riconoscendo ai fondi la facoltà, nell'ambito delle loro disponibilità finanziarie, di integrare i trattamenti di Cigs e mobilità

in deroga concessi ai lavoratori delle aziende che decidono di affidarsi ai loro servizi. Per lo scambio delle informazioni e la gestione dei trattamenti inerenti gli ammortizzatori sociali in deroga la norma prevede l'accesso dei fondi alla banca dati, prevista dal decreto 185.

Con il contributo delle risorse dei fondi interprofessionali, che si aggiungono a quelle statali e regionali, il quadro complessivo degli ammortizzatori in deroga si integra e si valorizza, contribuendo, così, all'accrescimento dell'efficacia di questi strumenti di sostegno.

I fondi interprofessionali per la formazione continua sono costituiti in forma associativa (articolo 36 del Codice civile) dalle organizzazioni di rappresentanza delle parti sociali tramite accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Attualmente operano 18 fondi. Sono sotto il diretto controllo del **ministero del Lavoro**, che ne autorizza l'operatività ed esercita il potere di vigilanza e monitoraggio sulla gestione, fino al punto di poterne disporre, in caso di irregolarità o di inadempiimenti, la sospensione o il commissariamento. Per il loro finanziamento, nessun ulteriore onere è posto a carico delle aziende: aderendo ai fondi, il

carico contributivo non aumenta in quanto lo 0,30% destinato ai fondi stessi è già compreso nell'aliquota (1,61%) versata dai datori di lavoro all'Inps per la disoccupazione involontaria. L'Istituto di previdenza provvede a trasferirlo al fondo indicato dal datore di lavoro all'atto dell'adesione; questa - a carattere facoltativo - avviene attraverso l'utilizzo di appositi codici da indicare nella denuncia contributiva.

In qualunque momento dell'anno le aziende possono, liberamente, aderire a un fondo o revocare la precedente scelta. È anche possibile per le imprese più grandi (sono escluse le piccole e medie aziende di cui alla raccomandazione CE della Commissione, del 6 maggio 2003) la cosiddetta "mobilità tra i fondi", ovvero la possibilità, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge 2/09, di trasferire, dal gennaio 2009, a un nuovo fondo, parte delle risorse destinate al fondo scelto in precedenza.

L'offerta formativa, destinata ai lavoratori delle aziende aderenti, assume un particolare rilievo strategico in quanto accresce la competitività delle imprese e, più in generale, dell'intero sistema produttivo e, contemporaneamente, consente ai lavoratori una maggiore e più duratura occupabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUADRO

Le 18 realtà operano sotto il controllo del ministero. Il contributo è compreso nell'aliquota per la disoccupazione

Il canale

Che cosa sono

■ Istituiti in forma associativa (articolo 36 del Codice civile) dalle organizzazioni di rappresentanza delle parti sociali tramite accordi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale, i fondi interprofessionali per la formazione continua si prefiggono lo scopo di promuovere e finanziare piani formativi aziendali territoriali, settoriali o regionali, per la promozione e lo sviluppo della formazione professionale continua dei lavoratori

Pari responsabilità

■ La composizione degli organi è omogenea fra le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali: da qui la definizione di paritetici. La legge 388/2000 (articolo 118), poi modificata e integrata, li ha introdotti nel nostro sistema

